



Unione Sindacale di Base del Trentino

Sede di Trento: Corso Buonarroti, 8 - 38121 Trento

Telefono: 3458839983 Fax: 04611728559

Alle/i Dirigenti
delle Istituzioni Scolastiche
e dei Centri di Formazione Professionale
della Provincia Autonoma di Trento

Loro Indirizzi di Posta Certificata

Trento, 28 agosto 2021

Oggetto: ripresa delle attività didattiche e sicurezza sanitaria.

Abbiamo ricevuto da molti istituti copia delle comunicazioni da Loro predisposte e inviate al personale delle rispettive istituzioni in relazione a quanto riportato in oggetto. Le note richiamano ovviamente il decreto legge 111 del 6 agosto 2021, l'ordinanza del Presidente della Giunta Provinciale di Trento, la conseguente nota del dirigente generale del Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT, n. 13649 del 20 agosto scorso, con analogo oggetto per quanto riguarda l'intero comparto dell'istruzione, università e per il ciclo educativo 0 – 3 per la ripresa delle attività in presenza e sicurezza, come enfaticamente si ripete in tutti detti documenti.

Contestiamo immediatamente la Loro pretesa di operare con ciò con piena legalità e legittimità, mentre è di tutta evidenza, come si andrà a dire di seguito, che anche la Loro azione si colloca totalmente al di fuori dei principi fondamentali della Costituzione Repubblicana calpestata in più articoli: l'art. 2 per quel che riguarda “i diritti inviolabili dell'uomo”, vadano pure a verificarli in dettaglio; gli art. 1, 4 e 35 per quanto riguarda il diritto al lavoro; l'art. 36 che sancisce il diritto alla retribuzione, l'art. 3 dov'è proclamata l'uguaglianza di “tutti” i cittadini. L'art. 32 è stato sottoposto alle più contorte interpretazioni sofistiche, mentre il testo recita che la tutela della salute è un “fondamentale diritto dell'individuo” e “interesse della comunità” per cui si comprende che il diritto individuale alla salute è nell'interesse della collettività e che “nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge” con il corollario imperativo che **“la legge non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona umana”**.

Su tutti gli articoli citati e su quest'ultimo passaggio in particolare intendiamo impegnare le Loro intelligenze e la Loro responsabilità con determinazione e con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione.

Si ricordino che l'art. 28 del testo fondativo della convivenza nella Repubblica così si esprime: “I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti”.

E ora veniamo a dettagliare le nostre contestazioni.

1. A pag. 3 del documento redatto dal dirigente del Dipartimento Istruzione e Cultura della PAT citato, e in tutte le loro comunicazioni, si prospetta la tenuta di un registro dei controlli dei certificati verdi anche con azione preventiva di raccolta dei dati rispetto alle attività didattiche, con registrazione delle date di scadenza. Comprendiamo l'astuzia. Ma si tratta con tutta evidenza di una immotivata estensione di quanto disposto dal D.L. 111 che prevede che la carta verde sia esibita, essendo ovviamente posseduta. Ogni tenuta di registri e loro uso costante per consultazione e controllo di dati totalmente riservati, contraddice il pareri del garante della privacy nei suoi diversi pronunciamenti nel merito. La raccolta dei dati preventivi e costanti dei possessori della carta verde correlata ai dati di

scadenza determina una plateale esposizione di fronte al pubblico di alunni, studenti e genitori della situazione di ciascun lavoratore della scuola dal momento che viene utilizzata per operazioni conseguenti di allontanamento e segregazione del personale.

2. L'esibizione della carta verde, il documento può essere acquisito in qualsiasi momento, non può essere pretesa in anticipo sui tempi di presa di servizio, in quanto determinerebbe un'estensione dei doveri contrattuali del personale. Ritardi e irregolarità della prestazione del servizio dovuti a un dispositivo così incoerente saranno messi in capo alla Loro esclusiva responsabilità. Negli Istituti Comprensivi con molti plessi così come nelle scuole dell'infanzia periferiche si potranno produrre situazioni di grande rischio per i minori. Solo l'insipienza e l'insolenza di chi pretende di incatenare le lavoratrici e i lavoratori a procedure di controllo così feroci può spacciare i propri atti come utili alla sicurezza e salute pubblica. La legge pone inequivocabilmente fra i Loro doveri la previsione e la rimozione dei rischi a carico della comunità scolastica. Sarà chiesto conto Loro sia dei disservizi che dei rischi cui esporrete lavoratori, alunni e studenti.
3. Pur supponendo che abbia qualche utilità per la salute pubblica l'imposizione del test diagnostico della COVID 19, molecolare o antigenico, effettuato con tamponi nasali nelle ultime 48 ore con spesa a carico del personale della scuola, si annotano alcune difficoltà. In primo luogo sono detti rapidi in relazione a contesti del tutto estranei alle esigenze di chi opera nella scuola. Il tempo di esecuzione del test e di rilascio della carta verde è di parecchi minuti. Vanno autorizzati quindi permessi brevi al personale che intenda comunque sottoporsi a detto trattamento diagnostico. La frequente invasione con questa metodica diagnostica ha già portato e potrà portare a frequenti traumatismi da attribuire esclusivamente alla responsabilità del legislatore e Loro. Le patologie conseguenti saranno da imputarsi senza ombra di dubbio a **causa di servizio** e non potranno essere liquidate come semplici malattie.
4. Il così detto **tampone salivare**, la cui validità è stata definita dallo stesso ministero della salute e non è mai stata smentita, rappresenta una procedura snella, economica e ugualmente efficace sotto il profilo diagnostico. Si profila a Loro carico pertanto una volontà persecutoria con connotato sadico, dove non si vede altra intenzione che evitare l'imposizione diretta dell'obbligo vaccinale. La prescrizione del tampone nasale e il loro costo a carico del personale sono scelte che stanno smantellando la fiducia nelle istituzioni pubbliche e in una politica ormai irraggiungibilmente lontana dal mondo della scuola.
5. Abbiamo notizie certe che molte delle farmacie che effettuano i test diagnostici in parola non sono più in grado di prendere prenotazioni per la loro effettuazione, pertanto riteniamo **chiunque lavori nella scuola possa auto certificare la prenotazione** del test presso qualunque farmacia con indicazione del giorno e dell'ora di effettuazione del test e entrare legittimamente in servizio senza altra formalità e non possa essere in alcun modo allontanato.
6. La durata di 48 ore validità del test è uno degli aspetti più inutilmente vessatori dei provvedimenti che si contestano. La lavoratrice e il lavoratore che prendono servizio alle prime ore del lunedì o successivamente a una festività non possono usufruire dei servizi diagnostici in tempo utile il mattino stesso della presa di servizio, per cui dovrebbero essere costretti a fornirsi molte ore prima del test utile al rilascio della carta verde, avendo consumato buona parte della sua validità ancor prima di aver preso servizio. Ci sono casi in cui è prevedibile la necessità di almeno tre tamponi nasali alla settimana, creando situazioni di discriminazione sia sotto il profilo del peso dell'invasione diagnostica che economico con differenziale di alcune decine di euro al mese. In altri settori lavorativi che riguardano prestazioni più prossime a persone decisamente più fragili dei minori, sono previsti test diagnostici una volta la settimana ed in orario di servizio.
7. Esiste una certa indeterminazione sui passaggi che dovrebbero portare alla sospensione dal lavoro, della retribuzione e alla sanzione amministrativa del personale che non esibisce la carta verde lasciata passare. Per noi è certo e inequivocabile che la competenza per l'irrogazione di sanzioni disciplinari e amministrative di questa gravità non è in capo ai dirigenti scolastici. La sentenza della Suprema Corte di Cassazione del 10 marzo 2021 ribadisce che il dirigente scolastico è organo "incompetente" a irrogare sanzioni non ricadenti fra le sue potestà e esclude dai suoi compiti la valutazione "ex ante" degli esiti del procedimento.
8. Da ciò deriva l'inevitabile avvio di una procedura formale di contestazione dell'addebito di cui deve essere data notizia al destinatario del provvedimento. Per quanto ci riguarda, nelle more intercorrenti tra l'avvio e la conclusione della procedura pienamente formalizzata e

regolarmente comunicata, lavoratrici e lavoratori hanno piena facoltà di accedere al servizio senza altra formalità.

9. La pretesa di tenere lontano il personale scolastico dal posto di lavoro o addirittura di allontanarlo dalla sede di servizio, per giunta senza alcuna formalizzazione sottoscritta e controfirmata, rappresenta una deriva di inaudita gravità, uno stravolgimento dei Loro compiti, delle Loro potestà e responsabilità. Pertanto riteniamo necessario che l'eventuale allontanamento avvenga solo tramite comunicazione sottoscritta e controfirmata.

Con i provvedimenti del governo nazionale e provinciale di cui sopra, si può prevedere un altro anno nero per la scuola, con l'aggravante che molte delle migliori energie e professionalità, che l'hanno fatta funzionare comunque nel periodo della proclamata pandemia mettendo in campo risorse culturali, inventiva e umanità immense, saranno messe al bando, escluse, perseguite e dileggiate per affidarsi alla più sconclusionata improvvisazione.

Un grande turbamento pervade molti genitori che temono l'iniziativa di un altro governo che sta operando per limitare arbitrariamente il compito assegnato loro dall'art. 30 della Costituzione. Troppi membri del governo e loro collaboratori hanno espresso in diciotto mesi gravissimi pareri in totale disprezzo della Carta Costituzionale.


Se si hanno a cuore le istituzioni formative Loro affidate è bene che si ascoltino le voci fino a ora tacitate.

Tutti i mezzi legittimi a nostra disposizione saranno utilizzati e per contrastare queste derive e ribadiamo che ogni Loro atto sarà da noi monitorato a tutela in tutte le sedi di tutto il personale scolastico.

Distinti saluti

p. USB Lavoro Pubblico

Ezio Casagrande



U.S.B. TRENTO

C.so Buonarroti, 8 - Torre 1

38122 Trento

Tel. e Fax 0461 821987

PEC: usb.trentino@pec.it

Cod. Fisc.: 96097730228